

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4280

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **DALL'ARMELLINA e FUSARO**

Presentata il 21 gennaio 1976

Miglioramento del trattamento previdenziale alle
ostetriche iscritte all'Ente nazionale di previdenza
ed assistenza per le ostetriche (ENPAO)

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche (ENPAO), avente personalità giuridica di diritto pubblico in base alla legge 13 marzo 1958, n. 246, e riordinato con legge 16 agosto 1962, n. 1417, ha come scopo primario la erogazione delle pensioni di vecchiaia e di invalidità alle proprie iscritte (oltre 21.000 ostetriche di cui 5.000 pensionate) e la corresponsione di prestazioni sanitarie integrative.

All'ENPAO — compreso nell'elenco degli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza come da tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenente « disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente » — sono iscritte, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, tutte le ostetriche iscritte negli Albi dei colleghi provinciali.

La gestione previdenza (che non beneficia di nessun contributo dello Stato), è finanziata soprattutto dalle quote a carico di ciascuna iscritta, dai proventi delle marche che vengono applicate sui certificati di assistenza al parto da chi rilascia tali certificati, dagli interessi sui conti bancari, dagli utili per investimenti in immobili od in titoli e da altre entrate minori.

La situazione finanziaria dell'ente (anche in base alle relazioni attuariali), si presenta in termini più che soddisfacenti; infatti, al 31 dicembre 1975, l'ente dispone di un patrimonio netto di gestione previdenza di circa nove miliardi, di cui circa 5 miliardi rappresentato da depositi bancari e circa 4 miliardi da titoli e da immobili calcolati al valore di acquisto.

Ora, mentre la misura e la durata delle prestazioni assistenziali integrative vengono fissate annualmente dal comitato direttivo in base ai mezzi finanziari a disposizione e in relazione alla prevedibile frequenza del ricorso alle prestazioni, tale procedura non è applicabile per la revisione dell'importo delle pensioni di vecchiaia e di invalidità. Al riguardo va osservato che tali pensioni, attualmente irrisorie, sono ferme al 1967 (legge 27 luglio 1967, n. 661) e pertanto un loro aggiornamento, anche in rapporto all'aumentato costo della vita, si rende doveroso ed indilazionabile con il conseguente ed ovvio adeguamento dei contributi a carico delle iscritte.

Muovendo da queste premesse, il Consiglio nazionale dell'ENPAO ed il Consiglio nazionale della Federazione nazionale colleghi delle ostetriche hanno approvato all'unanimità — rispettivamente nelle riunioni

ni del 21 maggio 1975 e del 20 novembre 1975 — un documento nel quale si ribadisce la validità dell'ENPAO in difesa della libertà professionale e si sollecita altresì l'approvazione di una legge che apporti sostanziali miglioramenti ai trattamenti pensionistici erogati dall'ente.

La presente proposta mira pertanto a dare attuazione alla volontà chiaramente espressa dalla categoria, anche nel tentativo di evitare dannose e controproducenti sperequazioni tra ostetriche libere professioniste ed ostetriche dipendenti.

L'articolo 1, oltre a dettare le condizioni per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità, fissa il minimo del trattamento previdenziale in lire 520.000 annue.

L'articolo 2 prevede l'adeguamento dei contributi a carico delle iscritte, elevandoli a lire 75.000 annue per la gestione previdenza ed a lire 10.000 annue per l'assistenza integrativa, prevedendo altresì che l'importo della pensione e la misura del

contributo annuo possano essere variati in relazione al costo della vita od alle risultanze della gestione previdenza, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

L'articolo 3 prevede l'aumento della marca ENPAO a lire 2.000.

L'articolo 4 stabilisce l'abolizione della « maggiorazione » di lire 36.000 annue indicata dall'articolo 33 della legge 16 agosto 1962, n. 1417, dato che col previsto aumento delle pensioni, tale erogazione non ha più ragione di sussistere.

L'articolo 5, infine, disciplina organicamente le modalità e le prestazioni per l'assistenza integrativa.

Onorevoli colleghi! Accogliendo tali proposte, il Parlamento, oltre a soddisfare le legittime aspirazioni di questa benemerita categoria, darà una ulteriore dimostrazione della sua volontà politica a tutela della libertà delle libere professioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 32 della legge 16 agosto 1962, n. 1417, e l'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 661, riguardanti il trattamento previdenziale alle ostetriche iscritte all'ENPAO, sono sostituiti dal seguente:

« La pensione di vecchiaia si consegue:

1) al conseguimento dell'età minima di 60 anni, con almeno quindici anni di contribuzione;

2) a qualunque età con almeno trentacinque anni di contribuzione.

La pensione di invalidità si consegue a qualunque età nel caso di invalidità totale e permanente alla professione di ostetrica, purché siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dei versamenti contributivi all'ENPAO e risultino versati dall'iscritta almeno cinque anni di contributi, dei quali almeno due nell'ultimo quinquennio precedente la domanda di pensione.

La misura minima della pensione di vecchiaia o di invalidità è fissata in lire 520.000 annue comprensive della tredicesima mensilità da corrispondersi in occasio-

ne delle festività natalizie. Per ogni anno di contribuzione superiore ai quindici, la pensione viene aumentata di lire 26.000 annue.

Le pensioni in corso di godimento a carico dell'ente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate nella misura derivante dall'applicazione della presente legge ».

ART. 2.

L'articolo 19 della legge 16 agosto 1962, n. 1417, e l'articolo 2 della legge 27 luglio 1967, n. 661, sono sostituiti dal seguente:

« Le iscritte all'ente sono tenute a versare un contributo annuo per la gestione previdenza di lire 75.000 e un contributo annuo di lire 10.000 per l'assistenza integrativa.

L'importo della pensione e la misura del contributo annuo potranno essere variati, sentito il Consiglio nazionale dell'ente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al costo della vita ed alle risultanze della gestione previdenza.

L'iscritta che abbia conseguito il diritto a pensione non è tenuta a corrispondere ulteriormente il contributo personale di cui al presente articolo ».

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1417, è sostituito dal seguente:

« Su ogni certificato di assistenza al parto prescritto dal secondo comma dell'articolo 18 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 921, da chiunque rilasciato e dovunque si verifichi il parto, è obbligatoria l'applicazione della marca previdenziale di lire 2.000 emessa dall'ENPAO a norma dell'articolo 24 della legge 16 agosto 1962, n. 1417 ».

ART. 4.

L'articolo 33 della legge 16 agosto 1962, n. 1417, è soppresso.

Conseguentemente sono sopprese le parole: « salvo l'integrazione disposta dall'ar-

articolo 33 », contenute nel primo comma dell'articolo 40 della legge 16 agosto 1962, n. 1417.

ART. 5.

L'articolo 37 della legge 16 agosto 1962, n. 1417, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento di assistenza integrativa spetta:

- a) a tutte le iscritte;
- b) alle pensionate che non godano ad altro titolo dell'assistenza malattia.

Tale trattamento consiste nell'erogazione delle seguenti prestazioni integrative sanitarie:

- 1) sussidio giornaliero e concorso nelle spese sostenute per sanitari, medicinali, protesi dentarie, ricoveri ospedalieri ed interventi chirurgici nel caso di malattia che impedisca temporaneamente l'esercizio della professione;
- 2) assegni di natalità;
- 3) assegni per cure termali;
- 4) sussidi in caso di comprovata ed eccezionale esigenza.

Il Comitato direttivo, in occasione del bilancio consuntivo e previdenziale, approva annualmente la tabella delle prestazioni assistenziali integrative sulla base dei mezzi a disposizione della gestione di assistenza e in relazione alla prevedibile frequenza del ricorso alle prestazioni da parte delle iscritte.

Per poter usufruire del trattamento di assistenza integrativa, l'ostetrica deve risultare iscritta all'ENPAO al momento della domanda ed essere in regola con i versamenti contributivi ».